



# NEWSLETTER

dell' Associazione Nazionale Assistenti Sanitari  
integrativa del periodico "L'ASSISTENTE SANITARIO"



**Numero 22**

**Prot.87 – 3 dicembre 2005**

## 1. Editoriale

La questione ORDINI è agli sgoccioli in Parlamento.

In Senato il ddl 3236 "riunito" non è entrato sinora nel calendario dei lavori dell'aula.

Pochi spazi all'ottimismo: mancano poche sedute utili ai lavori del Parlamento ed incombono macigni legislativi: legge elettorale, finanziaria 06, risparmio etc. Ma ancora speriamo in un miracolo, che potrebbe avvenire a ridosso della finanziaria.

Di fronte alla nuova mancata calendarizzazione, AsNAS ha sollecitato le altre Associazioni ed Ordini a chiedere alle OOSS la proclamazione di uno sciopero dei 550.000 dei 22 profili. Ampi motivi giustificativi.

Per ora silenzio.

A riconferma che la nostra categoria è di gran lunga la più interessata a veder risolto il suo tormentone ordinistico, produttore di infiniti disagi identitari.

Chi, fuori ma ANCHE "DENTRO", la categoria non ci aveva ancora creduto, sta per essere servito.

Confermiamo la ferma determinazione, comunque vada questo primo estenuante round, alla prosecuzione della battaglia per il completamento della definizione autonomistica del nostro profilo.

Intanto, per non perdere di vista la realtà, affrontiamo un problema aperto e comune: IL LAVORO E LE SUE REGOLE, utilizzando i contributi che il Consigliere Nazionale Claudio Gualanduzzi ci ha messo a disposizione e di cui lo ringraziamo.

Essi fanno di questa Newsletter un numero monotematico, scelta metodologica che faremo anche per altre materie.

Un caro saluto.

La Presidente  
Gianna Calzolari

<b>In questo numero</b>	
<b>1. Editoriale</b>	<b>Pag. 1</b>
<b>2. Classificazione del profilo dell' AS nel CCL del Comparto Sanità</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>3. Indennità professionale</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>4. CCNL Comparto del SSN</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>5. IL CCNL della dirigenza</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>Allegato 1</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Allegato 2</b>	<b>Pag. 6</b>

Redazione: Consiglio Direttivo Nazionale AsNAS – Sede Presidenza Nazionale  
Via Tagliamento, 14 – 41037 Mirandola (MO) –  
Tel-Fax: 0535/23295


E-mail: presidenza@asnas.it – segreteria@asnas.it - info@asnas.it  
majorioppi@libero.it – gabriellatritta@virgilio.it  
Sito web: <http://www.asnas.it>

## **2) Classificazione del profilo dell'AS nel CCNL del comparto sanità**

I Soci conoscono bene l'argomento, già prospettato dall'AsNAS in data 3.11.03 alle Autorità e OOSS competenti.

L'AsNAS lo ripropone ai Ministeri, all'ARAN, alle OOSS, alla Commissione Paritetica, al Comitato di Settore Conferenza Regioni.


Lo potete leggere all'allegato 1 di questa newsletter.



## **3) Indennità professionale**

Più di una incertezza ha circondato questo argomento.


Porta chiarezza la normativa raccolta e commentata da Claudio Gualanduzzi, che potete leggere all'allegato 2.



## **4) CCNL del comparto del SSN**

Utile la lettura degli atti del Seminario sul CCNL del Comparto SSN - parte normativa quadriennio 2002/05 e parte economica biennio 2002/03.


Lo trovate in: <http://www.aranagenzia.it> >> Comparti-Sanità >> Seminari >> 12.11.2004 Atti del seminario sul CCNL del comparto del personale del servizio sanitario nazionale - parte normativa quadriennio 2002 - 2005 e parte economica biennio 2002 - 2003 >> ATTI DEL SEMINARIO



## **5) Il CCNL della dirigenza**

Il CCNL della dirigenza, compresa la dirigenza delle professioni sanitarie, è stato firmato il 3.11.05 (con quello dei medici) e pubblicato in S.O. n. 183 della G.U. n. 264 del 12.11.05.

Leggeremo con interesse gli atti del Seminario del 6.12.05 dell'ARAN sui CCNL delle aree dirigenziali.



Prot.n.86/2005  
GC/cg

Mirandola, 02 dicembre 2005

Al Ministro della Salute

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Al Ministro della Funzione Pubblica

Al Presidente dell'ARAN

Ai Rappresentanti delle OO.SS. di categoria:  
CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL, FSI, FIALS

Ai Rappresentanti delle Confederazioni sindacali  
CGIL, CISL, UIL, USAE, CONFISAL

Ai Componenti la Commissione Paritetica per il  
sistema di classificazione del Comparto Sanità

Al Comitato di Settore per la Sanità  
Conferenza dei Presidenti delle Regioni

LORO SEDI

**Oggetto: Classificazione del profilo di Assistente Sanitario nel CCNL del Comparto Sanità**

La scrivente As.N.A.S.-Associazione Nazionale Assistenti Sanitari, riconosciuta associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale con Decreto del Ministro della Salute 14 aprile 2005 in G.U. n.116 del 20.5.2005, in previsione dell'avvio dei lavori della "commissione paritetica per il sistema di classificazione" prevista dall'art.9 del CCNL 19 aprile 2004 e considerata la definizione dell'accordo quadro per il rinnovo dei prossimi contratti di lavoro dell'area pubblica, firmato il 27 maggio 2005, ritiene assolutamente necessario e improcrastinabile che venga affrontata, sia in sede di commissione paritetica, sia in sede di rinnovo contrattuale, la questione della classificazione del profilo di Assistente Sanitario nel CCNL.

Tale questione, sollevata da tempo dalla scrivente associazione, e da ultimo con lettera del 3.11.2003 Prot.n.24/2003/GC/cg, che si allega in copia, ha trovato riscontro in due dichiarazioni congiunte (la n.13 lett.3, al CCNL Integrativo sottoscritto il 20 settembre 2001 e la n.14 al CCNL 2002-2005 sottoscritto il 19 aprile 2004), ma è ancora in attesa di una soluzione organica e definitiva.

L'appartenenza della professione di Assistente Sanitario all'Area della Prevenzione è un dato acquisito non solo sul piano formativo (DM 2 aprile 2001, Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione), sul piano dell'attribuzione degli incarichi di dirigenza delle professioni sanitarie (L. 251/00 art.4, Area delle professioni della prevenzione e DM 29.3.01) e sul piano della

rappresentanza professionale (DM 14 aprile 2005), ma ormai anche sul piano ordinistico (Testo Unificato predisposto dai relatori per i DDL 3236, 1928, 1645 e 2159 sulle Professioni Sanitarie, Senato della Repubblica).

A fronte di ciò, il CCNL 2002-2005 ha confermato il sistema di classificazione previsto dal CCNL del 7 aprile 1999, classificazione sostanzialmente basata sui ruoli, tabelle e qualifiche del DPR 20.12.1979, n.761.

Tale DPR, ormai quasi completamente abolito dai recenti CCNL, risulta ancora vigente in parti residue che collocano l'assistente sanitario tra il "Personale infermieristico" e non prevedono la tabella del Personale della prevenzione, ma prevedono invece quella del "Personale di Vigilanza ed ispezione".

Il permanere delle professioni sanitarie, ed in particolare di quella dell'Assistente Sanitario, all'interno della "gabbia" del DPR 761 sta creando situazioni di seria e oggettiva difficoltà, in particolare per la Quarta Area o Classe della Prevenzione, che più ci sta a cuore.

La questione non si limita alla sola classificazione contrattuale, ma investe altri campi, di estrema importanza, che alla classificazione contrattuale devono obbligatoriamente fare riferimento; riportiamo due esempi significativi:

1)la normativa concorsuale (DPR 27 marzo 2001, n.220). In base ad essa un Laureato Assistente Sanitario nella Classe Quarta delle Professioni della Prevenzione che partecipa ad un concorso pubblico ha come Presidente di Commissione un Infermiere Dirigente, mentre un Laureato Tecnico della Prevenzione della stessa Classe di Laurea ha Presidente della Commissione un Tecnico della Prevenzione Dirigente;

2)le rilevazioni statistiche della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, disciplinate da circolare annuale emanata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, per le esigenze conoscitive del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che utilizza le informazioni per l'attuazione dei compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (Circolare n.9-2005).

Nelle tabelle allegate, da compilare a cura delle Aziende ed Enti del SSN, la classificazione dell'Assistente Sanitario non è per nulla chiara.

Infatti mentre in diverse tabelle sono previste 4 categorie di professioni sanitarie (personale infermieristico, tecnico-sanitario, della vigilanza ed ispezione, della riabilitazione), nella tabella 1 A sono previste invece 3 categorie di professioni sanitarie (professioni sanitarie infermieristiche, professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione, professioni sanitarie riabilitative).

Abbiamo notizie di modalità di compilazione difformi nelle varie Regioni ed Aziende: l'assistente sanitario viene a volte classificato nel personale infermieristico, a volte nel personale di vigilanza ed ispezione, a volte tra le professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Pertanto la scrivente Associazione chiede che venga affrontata in modo definitivo la questione della classificazione del profilo di Assistente Sanitario nel CCNL, in conformità alla Legge 251/00 ed al DM 29.3.2001, nonché al DM 2.4.2001, e più precisamente nel seguente modo:

**1-istituzione, nelle "Declaratorie delle categorie e profili", del nuovo raggruppamento del "Personale della prevenzione" e contestuale abolizione del "Personale di vigilanza ed ispezione"**

**2-collocazione del profilo professionale dell'Assistente sanitario (DM 69/97) nel raggruppamento del "Personale della prevenzione" e contestuale abolizione dello stesso nel "Personale infermieristico"**

**3-disapplicazione delle residue parti ancora in vigore del DPR 761/79, che siano in contrasto o comunque ostacolino le recenti normative di riforma delle professioni sanitarie.**

Anche a seguito del riconoscimento Ministeriale già citato, questa Associazione si propone per ogni utile interlocuzione, informativa, consultiva e per ogni altra problematica comunque interessante la figura dell'Assistente sanitario, non escludendo l'opportunità di discutere sulla ulteriore sopravvivenza dello stesso DPR 761/79.

Ringraziando per l'attenzione, si porgono distinti saluti.

La Presidente Nazionale AsNAS  
Gianna Calzolari

## ***Allegato 2***

### **L'indennità professionale spettante all'assistente sanitario nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità**

Breve raccolta normativa commentata a cura del Consiglio Direttivo Nazionale AsNAS

Al personale Collaboratore Professionale Sanitario-Assistente Sanitario operante presso le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale col CCNL del Comparto Sanità competono oggi due tipi di "indennità professionale":

#### **1) Indennità di qualificazione professionale (valore comune)**

#### **2) Indennità professionale specifica**

L' Indennità di qualificazione professionale è stata introdotta dall'art.45 commi 1 e 2 del ccnl 1 settembre 1995, ove viene specificato che tale indennità assorbe, dal 1 dicembre 1995, l'indennità di cui all'art 49 comma 1 del DPR 384/90 (Indennità della professione infermieristica).

L'art. 45 del ccnl 1 settembre 1995 è stato poi sostituito dall'art.30 commi 5 e 6 e tabella all.6 del ccnl 7 aprile 1999.

Per effetto dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione che ha trasformato i precedenti livelli in 4 categorie e 4 fasce retributive, la Indennità di qualificazione professionale è stata suddivisa in un "Valore Comune delle Indennità di Qualificazione Professionale" (art.30, comma 1, lett.a, e Allegato 4), comune ai profili della medesima categoria, ed in una indennità professionale specifica che è la parte rimanente delle ex indennità di qualificazione professionale non utilizzata per l'individuazione della parte comune inserita nel trattamento economico iniziale.

Viene altresì specificato, al comma 6, che l' indennità professionale specifica confluisce, comunque, in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, in un Fondo, previsto dall'art. 39, per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.

Nello stesso fondo previsto dall'art.39 confluiscono l'importo delle indennità che sarebbero state maturate dal personale interessato al raggiungimento delle anzianità previste dall' art. 49 del DPR 384/90 (Maggiorazione dell'indennità della professione infermieristica).

Pertanto, a distanza di 10 anni dal ccnl 1 settembre 1995, che ha assorbito e superato la "indennità della professione infermieristica", ma soprattutto dopo quella vera "rivoluzione" del processo, peraltro non ancora concluso, di riforma delle professioni sanitarie (Art.6, comma 3, D.Lgs 520/92; DM 69/97; L. 42/99; DM 27/7/00; L. 251/00; DM 29/3/01; DM 2/4/01), si può ben affermare che l' indennità professionale spettante all'assistente sanitario non ha più nessuna natura di "indennità della professione infermieristica", ma di indennità spettante esclusivamente al profilo dell'assistente sanitario, DM 69/97; profilo recepito dai ccnl del Comparto Sanità a partire da quello del 7/4/99 che hanno, tra l'altro, disapplicato o reso inapplicabile l'intero art 49 del DPR 384/90 (indennità della professione infermieristica).

Ciò detto, appare assolutamente ininfluyente, ai fini della continuità nell'erogazione della indennità professionale agli assistenti sanitari, che il profilo dell'assistente sanitario trovi, finalmente, una adeguata e coerente classificazione contrattuale all'interno di un raggruppamento di profili delle professioni dell'area della prevenzione, ed esca dal raggruppamento del "personale infermieristico" che non le è proprio, come già riconosciuto nella Dichiarazione Congiunta n.13, lett.3, al CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 e confermato nella Dichiarazione Congiunta n.14 al CCNL 19 aprile 2004.

Allegati:

- Estratto DPR 28 novembre 1990, n.384
- Estratto CCNL comparto Sanità personale non dirigente 1 settembre 1995
- Estratto CCNL comparto Sanità personale non dirigente 7 aprile 1999
- Estratto CCNL 20 settembre 2001 Integrativo
- Estratto CCNL comparto Sanità 20 settembre 2001 II biennio economico 2000-2001
- Estratto CCNL del Comparto del personale del SSN 19 aprile 2004

**DPR 28 novembre 1990, n.384**  
**Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale, di cui all'art.6 del DPR 5 marzo 1986, n.68**

**Art.49.**

**Indennità della professione infermieristica**

1. In riferimento all'articolo 8, comma 6, agli operatori professionali di I categoria collaboratori - infermieri professionali, vigilatrici d'infanzia, ostetriche, assistenti sanitari - compete una indennità annua lorda, fissa e ricorrente di L. 2.400.000. Tale indennità è maggiorata nel modo seguente:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) al 20° anno di effettivo servizio di           | L. 1.200.000 |
| b) al 25° anno di effettivo servizio di ulteriori | L. 1.200.000 |
| c) al 30° anno di effettivo servizio di ulteriori | L. 1.200.000 |

2. Agli operatori professionali di II categoria - infermieri generici - l'indennità cui al comma 1 compete nella misura del 10%.

3. Al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al V, VI e VII livello retributivo dei servizi di diagnosi e cura, operante su tre turni, compete una indennità giornaliera per le giornate di effettivo servizio prestato pari a L. 6.000.

4. Agli operatori professionali di I categoria coordinatori-capo sala, vigilatrici d'infanzia ed ostetriche - compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente pari a quella prevista dal comma 1. Agli altri operatori professionali di I categoria coordinatori del personale infermieristico compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.

5. Al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al V, VI e VII livello retributivo, operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete una indennità giornaliera, per le giornate di effettivo servizio prestate, pari a L. 8.000 giornaliere.

6. L'indennità di cui al comma 5, maggiorata di L. 2.000 giornaliere, compete, altresì, al personale infermieristico assegnato ai servizi di malattie infettive.

7. Le indennità di cui al presente articolo decorrono dal 1° dicembre 1990 e non si cumulano con quelle indicate nell'articolo 50, commi 4 e 5.

**Art.50**

**Indennità di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi**

4. Al sottoindicato personale di posizione funzionale corrispondente al VI livello retributivo dei vari ruoli compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L.130.000.

*Ruolo sanitario*

- Personale infermieristico (dietiste, podologi)
- Personale tecnico-sanitario
- Personale della riabilitazione
- Personale di vigilanza ed ispezione

*Ruolo tecnico*

- Assistente sociale
- Assistente tecnico

*Ruolo amministrativo*

- Assistente amministrativo

5. Agli operatori professionali di I categoria - coordinatori del ruolo sanitario compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.

**CCNL comparto Sanità personale non dirigente 1 settembre 1995  
parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995**

**ART. 45**

**(Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità)**

1. Le indennità previste dal presente articolo sono denominate di qualificazione professionale. Esse competono dal 1 dicembre 1995 nelle misure sottoindicate e sono corrisposte per dodici mensilità. Le citate indennità sono, altresì, lorde, mensili, fisse e ricorrenti ed assorbono dalla stessa data, sino a concorrenza, le indennità previste:

- dagli artt. 56 e 57, commi 2, 3 primo capoverso - limitatamente alla quota pensionabile di L.15.000 -, comma 3, ultimo capoverso per intero e comma 4, del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270;
- dall'art. 49, commi 1, 2 e 4 (salvo quanto previsto dall'art. 53 comma 5) e dall'art. 50 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384.

2. Le indennità del comma 1 sono corrisposte al personale sottoindicato nelle seguenti misure:

f) Personale di posizione funzionale corrispondente al VI livello retributivo dei sottoindicati ruoli:

**RUOLO SANITARIO**

- 1) operatori professionali di prima categoria collaboratori - infermieri professionali, vigilatrici di infanzia, ostetriche, assistenti sanitari: L. 215.000;
- 2) operatori professionali di prima categoria collaboratori:
  - dietiste e podologi: L. 145.000
  - personale tecnico sanitario: "
  - personale della riabilitazione: "
  - personale di vigilanza e di ispezione: "

g) Personale di posizione funzionale corrispondente al VII livello retributivo dei sottoindicati ruoli:

**RUOLO SANITARIO**

- 1) operatori professionali di prima categoria coordinatori, infermieri professionali, capo sala, vigilatrici di infanzia, ostetriche, assistenti sanitari: L. 215.000
- 2) operatori professionali di prima categoria coordinatori:
  - dietiste e podologi: L. 145.000
  - personale tecnico sanitario: "
  - personale della riabilitazione: "
  - personale di vigilanza e di ispezione: "

h) personale appartenente alla posizione funzionale corrispondente all'VIII livello:

- collaboratori amministrativi coordinatori: L. 145.000
- operatori professionali dirigenti: L. 200.000



**CCNL comparto Sanità personale non dirigente 7 aprile 1999  
parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999**

**ART. 30**

**Trattamento economico stipendiale di prima applicazione**

1. Per effetto della prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, a decorrere dal 1 gennaio 1998 e sino al 31 ottobre 1998 la struttura della retribuzione del personale è così rideterminata:

a) Il trattamento economico iniziale del personale inserito nelle categorie è indicato nella tabella allegato 3. Esso è formato dallo stipendio tabellare iniziale già previsto dall'art. 41, comma 4, tabella A del CCNL del 1 settembre 1995 e dal CCNL del 27 giugno 1996 nonché dall'indennità di qualificazione professionale di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del medesimo CCNL del 1995 nella misura comune agli appartenenti ai profili provenienti dalle stesse posizioni funzionali (tabella allegato 4).

b) Nel periodo di permanenza del dipendente nella categoria, lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione - dopo il trattamento economico iniziale - di altre quattro fasce retributive i cui valori economici annui sono stabiliti nella tabella allegato 5, primo e secondo prospetto.

2. Il trattamento economico stipendiale della prima fascia prevista dalla lettera b) sostituisce e assorbe le seguenti voci retributive:

- trattamento economico iniziale di cui alla lettera a);
- la misura intera della maggiorazione dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità di cui all'art. 45, commi 3, 4 e 5 del CCNL del 1 settembre 1995.

3. Il valore economico della seconda, terza e quarta fascia si aggiunge all'importo della fascia retributiva precedente ed assume il valore globale indicato nel secondo prospetto della tabella allegato 5.

4. Il trattamento economico iniziale e le successive fasce retributive sono erogati per 13 mensilità.

5. A decorrere dall'1 gennaio 1998 al personale resta attribuito, quale indennità denominata "professionale specifica", il valore economico derivante dall'eventuale residuo dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL del 1 settembre 1995 eventualmente non utilizzata ai fini del comma 1. I valori annui di tale indennità residua sono riportati nella tabella allegato 6 e vengono corrisposti per 12 mensilità esclusivamente ai profili ivi indicati.

6. L'importo dell'indennità professionale specifica di cui al comma 5 confluisce, comunque, nel fondo dell'art. 39 in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro.

**ALLEGATO 4**

**TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE (art. 30, comma 1, lettera A)**

<b>EX POSIZIONE FUNZIONALE</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>TRATTAMENTO TABELLARE INIZIALE ANNUO LORDO</b>	<b>VALORE COMUNE DELLE INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE</b>
(A)	(B)	(C)	(D)
I - II - III	A	11.697.000	222.000
IV	B	12.865.000	942.000
V	B livello super	14.409.000	222.000
VI	C	15.771.000	1.662.000
VII	D	18.179.000	1.662.000
VIII	D livello super	20.535.000	1.662.000

**Nota** : i valori delle indennità di qualificazione professionale utilizzati nella misura comune sono divisi per 13 e moltiplicati per dodici. Parimenti al trattamento tabellare iniziale annuo lordo tali voci retributive concorrono alla determinazione della 13<sup>^</sup> mensilità.

**ALLEGATO 6****VALORI ANNUI LORDI PER DODICI MENSILITA' DELLA INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA (art. 30, comma 5)**

<b>PROFILO</b>	<b>Valore annuo lordo indennità</b>
addetto alle pulizie - fattorino - commesso - ausiliario specializzato	---
ausiliario specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato)	540.000
operatore tecnico - coadiutore amministrativo - coadiutore amministrativo esperto	---
operatore tecnico specializzato	---
operatore tecnico coordinatore	936.000
Puericultrice	240.000
massofisioterapista - massaggiatore	---
infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso	480.000
operatore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) - assistente amministrativo - programmatore - assistente tecnico - operatore professionale assistente sociale	---
operatore prof. sanitario : infermiere - infermiere pediatrico - ostetrica - assistente sanitario	840.000
collaboratore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) - assistente religioso - collaboratore professionale assistente sociale - collaboratore amministrativo professionale - collaboratore tecnico-professionale	---
collaboratore prof. sanitario : infermiere - infermiere pediatrico - assistente sanitario - ostetrica	840.000
collaboratore prof. sanitario esperto	660.000
collaboratore amministrativo professionale esperto - collaboratore tecnico-professionale esperto - collaboratore professionale assistente sociale esperto	---

**ALLEGATO 1****DECLARATORIE DELLE CATEGORIE E PROFILI****PROFILI PROFESSIONALI**

Operatori professionali sanitari

Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali di tale personale si fa rinvio ai decreti del ministero della Sanità o alle disposizioni di leggi e regolamenti a fianco di ciascuno indicati:

**Personale infermieristico**

Infermiere: DM 739/1994

Ostetrica: DM 740/1994

Dietista: DM 744/1994

Assistente sanitario: DM 69/97

Infermiere pediatrico: DM 70/1997

Podologo: DM 666/1994

Igienista dentale: DM 669/1994

**ART. 44****Disapplicazioni e sostituzioni**

1. Per effetto del presente contratto risultano sostituite o disapplicate le seguenti disposizioni:

E) con riguardo agli articoli da 30 a 33 (relativi al trattamento economico) sono sostituiti gli artt. 40, 41, 42 e 45 del CCNL 1.9.1995 e l'art. 1 del CCNL del 27.6.1996;

H) con riguardo all'art. 40 (riconversione di risorse) sono disapplicati - a decorrere dalla data indicata nella norma - l'art. 49 del DPR 28 novembre 1990, n. 384 e l'art. 49 del CCNL del 1.9.1995.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 20 SETTEMBRE 2001  
INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'  
STIPULATO IL 7 APRILE 1999**

**Art. 52**

**Disapplicazioni**

1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del D.Lgs.n.29/1993, sono disapplicate tutte le norme contenute:  
...omissis...

c) nel DPR 384/1990, le quali sono state esplicitamente disapplicate dal CCNL 1 settembre 1995 e successive integrazioni, dal CCNL 7 aprile 1999 e dal presente nei singoli articoli di riferimento. Le disposizioni del DPR 384/1990 non menzionate nei suddetti contratti collettivi e nel presente, data la loro natura transitoria e contingente, hanno cessato di produrre i propri effetti ovvero sono state superate dal D. Lgs 502/1992 e succ. modificazioni ed integrazioni e dal D. Lgs 626/1996. Sono, in particolare, disapplicati , l'art. 17 in quanto già sostituito dall'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999 e gli artt. da 24 a 32 e da 35 a 38, in quanto sostituiti dalla disciplina generale dei CCNQ dell'8 febbraio 1996 e del 7 agosto 1998, come integrato e modificato dai CCNQ 27 gennaio 1999 e 9 agosto 2000.

**ALLEGATO 1**

**DECLARATORIE DELLE CATEGORIE E PROFILI**

**CATEGORIA D**

**DECLARATORIE**

Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti , autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;

Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente : autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti ; ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione; funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane ; coordinamento di attività didattica ; iniziative di programmazione e proposta.

**PROFILI PROFESSIONALI**

Collaboratori professionali sanitari

**Personale infermieristico**

Infermiere: DM 739/1994

Ostetrica: DM 740/1994

Dietista: DM 744/1994

Assistente sanitario: DM 69/97

Infermiere pediatrico: DM 70/1997

Podologo: DM 666/1994

Igienista dentale: DM 669/1994

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13**

Con la presente dichiarazione le parti prendono atto dell'emanazione da parte del Ministero della Salute dei sottototati provvedimenti (entrati in vigore in concomitanza con la sigla dell'ipotesi di questo contratto, avvenuta il 7 giugno u.s.), per i quali, data l'interconnessione con le declaratorie si rendono necessarie le seguenti valutazioni di raccordo.

1) Con riferimento al DM del Ministero della Sanità (ora della Salute) del 29 marzo 2001, n. 182 pubblicato in G.U. n. 115 del 19.05.2001, le parti prendono atto che la denominazione del profilo di "tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale", di cui all'art. 19, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999 corrisponde a quella di "tecnico della riabilitazione psichiatrica". La modifica opera automaticamente sulla denominazione, per effetto del citato DM anche se il presente contratto non ne ha potuto prendere atto formalmente.

2) Con riferimento al regolamento concorsuale approvato con DPR 27 marzo 2001, n. 220, pubblicato in G.U. supplemento ordinario n. 144/L del 12.06.2001, le parti prendono, altresì, atto che esso riporta le categorie di personale ed i profili di cui alle declaratorie allegate al CCNL del 7 aprile 1999.

In conseguenza della ricollocazione nella categoria D con le denominazioni, rispettivamente, di collaboratore professionale sanitario e di collaboratore professionale assistente sociale, dei profili del ruolo sanitario e dell'assistente sociale del ruolo tecnico, già inquadrati nella categoria C nonché dell'istituzione del profilo dell'operatore socio sanitario (cfr. art. 9 del CCNL II biennio economico 2000-2001 e artt. 4 e 5 del presente contratto), le declaratorie di cui al punto precedente sono state sostituite da quelle del presente contratto, alle quali dovrà farsi riferimento.

Le parti convengono di inviare la presente dichiarazione al Ministero per la Salute, per la eventuale valutazione sulla necessità di una disciplina di raccordo.

3) Il DM 29 marzo 2001, pubblicato sulla G.U. n. 118 del 23.05.2001, riordina le discipline del personale sanitario, in modo differente da quello indicato sia nelle declaratorie del presente contratto che nel regolamento di cui al punto 2). Trattandosi di un adeguamento formale, le parti ritengono che esso operi automaticamente sul raggruppamento dei profili, nell'ambito delle discipline comprese nelle declaratorie che si intendono automaticamente adeguate.

Rimangono confermati anche i profili professionali di odontotecnico e di ottico indicati nell'art. 19 del CCNL 7.4.1999, per i quali sono in corso di emanazione i decreti del Ministero della Salute.

**CCNL comparto Sanità 20 settembre 2001  
II biennio economico 2000-2001**

**ART. 5**

**Indennità di rischio da radiazioni**

8. La tabella all. n. 6 del CCNL 7 aprile 1999 è sostituita con la tabella F del presente contratto. Sono disapplicati l'art. 54 del D.P.R 384/1990 e l'art. 4 del CCNL II biennio parte economica 1996 - 1997 del 27 giugno 1996.

**Tabella F**

**VALORI ANNUI LORDI PER DODICI MENSILITA' DELLA INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA**

	<b>PROFILO</b>	<b>Valore annuo lordo indennità</b>
1.	addetto alle pulizie - fattorino - commesso - ausiliario specializzato	---
2.	ausiliario specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato)	540.000
3.	operatore tecnico - coadiutore amministrativo - coadiutore amministrativo esperto	---
4.	operatore tecnico specializzato - operatore sociosanitario	---
5.	operatore tecnico coordinatore	936.000
6.	Puericultrice	240.000
7.	massofisioterapista - massaggiatore	---
8.	infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso	480.000
9.	assistente amministrativo - programmatore - assistente tecnico	---
10.	collaboratore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto n.11) - assistente religioso - collaboratore professionale assistente sociale - collaboratore amministrativo professionale - collaboratore tecnico-professionale	---
11.	collaboratore prof. sanitario : a) infermiere - infermiere pediatrico - assistente sanitario - ostetrica b) tecnico sanitario di radiologia medica	840.000 2.400.000
12.	collaboratore prof. sanitario esperto (esclusi i profili di cui al punto n.13) collaboratore amministrativo professionale esperto - collaboratore tecnico-professionale esperto - collaboratore professionale assistente sociale esperto	---
13.	collaboratore prof. sanitario esperto: a) ex operatore professionale dirigente b) tecnico sanitario di radiologia medica	660.000 2.400.000

**N.B.** La tabella F sostituisce la tab. 6 allegata al CCNL 7 aprile 1999, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del presente contratto, con l'unica innovazione nei punti 11 e 13 dell'inserimento dell'indennità professionale specifica dei collaboratori professionali sanitari tecnici di radiologia, inquadrati in D e Ds nonché della ricollocazione in D del personale dei profili sanitari, di cui all'art. 9, comma 1 del presente contratto.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DEL PERSONALE  
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 19 aprile 2004  
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002  
- 2003**

**Tabella E**

**VALORI ANNUI LORDI DELL' INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA  
DA CORRISPONDERE PER DODICI MENSILITA'**

<b>PROFILO</b>	<b>Valore annuo lordo indennità</b>
addetto alle pulizie - fattorino - commesso - ausiliario specializzato	---
ausiliario specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato)	278,89
operatore tecnico - coadiutore amministrativo - coadiutore amministrativo esperto	---
operatore tecnico specializzato - operatore socio sanitario	---
operatore tecnico coordinatore	483,40
massofisioterapista - massaggiatore	516,46
Puericultrice	640,41
infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso	764,36
massofisioterapista-massaggiatore esperto	516,46
puericultrice esperta	640,41
infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso esperto	764,36
assistente amministrativo - programmatore - assistente tecnico	---
operatore tecnico specializzato esperto (1)	---
collaboratore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) - assistente religioso - collaboratore professionale assistente sociale - collaboratore amministrativo professionale - collaboratore tecnico-professionale	---
collaboratore professionale sanitario : a) infermiere - infermiere pediatrico - assistente sanitario - ostetrica b) tecnico sanitario di radiologia medica	433,82 1.239,50
collaboratore prof. sanitario esperto (esclusi i profili di cui al punto successivo) - collaboratore amministrativo professionale esperto - collaboratore tecnico-professionale esperto - collaboratore professionale assistente sociale esperto	---
collaboratore professionale sanitario esperto: a) ex operatore professionale dirigente; b) tecnico sanitario di radiologia medica	340,86 1.239,50

(1) Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 6.

N.B. La presente tabella sostituisce la tabella F allegata al CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio economico 2000-2001, ai sensi dell'art. 28, comma 3 del presente contratto.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14**

Si conferma quanto già affermato con la dichiarazione n. 13 del CCNL integrativo 20 settembre 2001 in ordine a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2001.